

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 3696 Anno 2018**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: DI FLORIO ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 15/02/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 23449-2014 proposto da:

PRINCIOTTA DANIELE, elettivamente domiciliato in  
ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio  
dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e  
difende giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

CARIGE ASSICURAZIONI SPA ;

**- intimata -**

2017

2574

avverso la sentenza n. 829/2013 della CORTE D'APPELLO  
di MESSINA, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

*M*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che:

1. Daniele Princiotta evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, Mirabile Cinzia e la Carige Ass.ni Spa chiedendo il risarcimento di tutti i danni da lui subiti a seguito del sinistro stradale occorso il 25.6.2003 mentre era alla guida del proprio ciclomotore, sinistro del quale riteneva esclusiva responsabile la parte convenuta. Nella contumacia della Mirabile, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e, ravvisato il concorso di colpa del 10% dell'attore, condannava le parti convenute, in solido, a corrispondergli una somma inferiore a quella da lui richiesta per i titoli vantati, disconoscendo altresì la sussistenza del danno derivante dalla cessazione della propria attività lavorativa di ristoratore che, secondo quanto da lui dedotto, doveva essere ascritta alle gravi lesioni derivanti dal sinistro. Compensava, inoltre, interamente le spese di lite.
2. Con sentenza n° 829/2013, depositata il 10.12.2013, la Corte d'Appello di Messina, adita dal Princiotta per la riforma della predetta sentenza, accoglieva l'appello soltanto in punto di compensazione delle spese, respingendolo per il resto.
3. Il Princiotta ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a tre motivi, supportati anche da memoria ex art. 380bis1 c.p.c.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili: 1) ex art. 360 co.1 n° 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 cod.civ e 1227 cod.civ, lamentando che la Corte d'Appello, nel confermare la sussistenza del concorso di colpa accertato dal Tribunale, aveva erroneamente affermato che la accertata responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escludeva del tutto la sua, e che egli non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Al riguardo, si duole del fatto che la Corte aveva erroneamente applicato alla fattispecie in esame l'art. 2054 co. 1 cod.civ., dovendosi invece ritenere sussistente – vista dinamica del

sinistro, consistente nella collisione fra due veicoli - l'ipotesi di cui all'art. 2054 co. 2 cod.civ.; lamenta altresì l'omessa considerazione della portata dell'art. 1227 cod.civ. e della ripartizione dei relativi oneri probatori, per la quale ha richiamato anche giurisprudenza di questa Corte; 2) ex art. 360 n° 5 cpc, per omesso esame della sua condotta di guida, fatto che era stato oggetto di discussione fra le parti e che doveva ritenersi immune da rilievi di sorta, così come chiaramente emerso dalle prove testimoniali assunte che non erano state affatto rivalutate dalla Corte d'Appello che, sul punto, aveva reso una motivazione apodittica.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 360 n° 3 cpc, lamenta la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod.civ. : si duole del fatto che la Corte, nonostante la specifica censura mossa alla pronuncia del Tribunale, aveva omesso di considerare che il pregiudizio da lui subito doveva ricomprendere anche il mancato guadagno derivante dalla necessitata cessazione della sua attività lavorativa di ristoratore; lamenta altresì, deducendo la violazione dell'art. 360 n° 5 cpc, che non erano stati affatto esaminati né i documenti da lui prodotti al fine di dimostrare il mancato guadagno e l'evidente connessione cronologica fra il sinistro e la cessazione dell'impresa, né le risultanze della CTU medico legale che aveva riscontrato una significativa incidenza del danno biologico sulla sua attività lavorativa specifica.
3. Con il terzo motivo, si duole della violazione dell'art. 91 cpc in relazione all'art. 360 n° 4 cpc ritenendo priva di giustificazione la compensazione parziale delle spese di lite.
4. In ordine ai primi due motivi deve rilevarsi che, prescindendo dal riferimento normativo contenuto nel ricorso, la sostanza delle argomentazioni ad essi sottese verte sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d'Appello, ragione per cui, tenuto conto dell'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità ( cfr. Cass. SU 17931/2013; Cass.

1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 secondo cui "Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'*error in procedendo*, di cui al numero 4 del citato art. 360."), entrambe le complessive censure devono essere ricondotte all'art. 360 n° 4 che prevede il vizio di nullità della sentenza "allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" ( cfr. Cass. 9105/2017 ).

5. Tanto premesso, sul primo motivo, si osserva quanto segue. Le censure con esso proposte riguardano, entrambe, la sostanziale inadeguatezza ed illogicità della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa attraverso un percorso argomentativo che non ha dato realmente conto dei motivi del rigetto dell'impugnazione: al proposito, deve essere preliminarmente esaminata la seconda doglianza ( che si pone come antecedente logico e fattuale rispetto alla prima ), visto che il ricorrente ha dedotto che non erano state affatto considerate le deposizioni testimoniali assunte dal primo giudice ( che sono state riportate nel ricorso ), attraverso le quali, a suo dire, si evinceva con chiarezza che la condotta di guida da lui tenuta era stata irreprensibile.

E, in relazione a ciò, il Princiotta lamenta che la sentenza della Corte messinese era del tutto priva di argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la sussistenza del suo concorso di colpa. Con la prima doglianza poi, condizionata logicamente

dall'esame della seconda, ha dedotto che non erano state osservate le norme preposte a regolare la ripartizione degli oneri probatori fra le parti nell'ipotesi, disciplinata dall'art. 2054 co 2 cod.civ, di scontro fra due veicoli, per la quale era stato, invece, richiamato l'art. 2054 co 1 c.c., con motivazione contraddittoria, apparente e, pertanto, inesistente. In tal modo sintetizzati i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso, si ritiene che esso sia fondato.

La Corte d'Appello di Messina, infatti, ha reso una motivazione non aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni testimoniali assunte (testi Pintauda e D'Amore) e di argomentare in modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto all'affermazione espressa ( "nulla avendo riferito al riguardo i testi escussi", pag. 6 sentenza impugnata ) che appare, invero, contrastante con il contenuto delle predette deposizioni le quali, riverificate nel loro insieme, potrebbero costituire una prova completamente liberatoria per il ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato.

6. Ciò consentirebbe di superare la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054 co 2 c.c. che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, "dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente". ( cfr. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016 ).
7. Anche il secondo motivo, ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 360 n° 4 per illogicità manifesta e conseguente nullità della motivazione, è fondato.

La Corte messinese, infatti, non dà affatto conto dell'avvenuto esame della documentazione prodotta dal ricorrente e volta a dimostrare il nesso etiologico fra le conseguenze del sinistro e la cessazione dell'attività di ristoratore, omettendo di argomentare in modo sufficientemente coerente e logico sia sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, sia sul collegamento cronologico fra la data del sinistro e quella di chiusura dell'attività di ristorazione svolta, alla luce del lungo periodo di invalidità temporanea totale e parziale riscontrata, sia sui risultati della CTU medico legale che, pur escludendo che fosse del tutto compromessa la capacità lavorativa generica, aveva comunque accertato una significativa incidenza del danno biologico residuo sull'attività lavorativa specifica, circostanza alla quale non è stato assegnato dalla Corte d'appello alcun valore.

8. Il terzo motivo, dedotto ex art. 360 n° 4 in relazione alla parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, rimane assorbito in quanto la relativa statuizione è strettamente dipendente dal nuovo esame della controversia.
9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai primi due motivi del ricorso e, assorbito il terzo, deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: 1) **“il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d'appello, dei limiti posti dal principio devolutivo”**; 2) **“nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co 2 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte**

**di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente."**

La Corte provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame della controversia alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'udienza camerale della terza sezione civile del 18.12.2017.